



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 marzo 2014
(OR. en)**

**7942/14
ADD 8**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0086 (NLE)**

**COEST 99
PESC 299
JAI 181
WTO 112**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 10 marzo 2014

Destinatario: Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.: COM(2014) 149 final - Allegato VIII

Oggetto: ALLEGATO ALLEGATO VIII Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 149 final - Allegato VIII.

All.: COM(2014) 149 final - Allegato VIII



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.3.2014
COM(2014) 149 final

ANNEX 8

ALLEGATO

ALLEGATO VIII

Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra

ALLEGATO XXII

FISCALITÀ

La Georgia provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si applicano le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione di:

- ambito di applicazione dell'IVA: articolo 2, paragrafo 1, lettera b), articolo 2, paragrafo 2, articoli 3 e 4;
- ambito di applicazione territoriale: l'intero titolo: articoli da 5 a 8;
- soggetti passivi: articolo 9, paragrafo 2;
- operazioni imponibili: articolo 17 e articoli da 20 a 23;
- luogo d'imposizione: articoli 33, 34, 35, articolo 36, paragrafo 2, articoli 37, 40, 41, 42, articolo 43, paragrafo 2, articoli 50, 51, 52 e 57;
- fatto generatore ed esigibilità dell'imposta: articoli 67, 68 e 69;
- base imponibile: acquisto intracomunitario di beni: articoli 83 e 84;
- aliquote: articoli 100, 101 e deroghe per alcuni Stati membri: articoli da 104 a 129;
- esenzioni: operazioni intracomunitarie: articoli da 138 a 142; importazioni: articolo 143, paragrafo 1, lettera d), articolo 145; esportazioni: articolo 146, paragrafo 1, lettera b); trasporto internazionale: articolo 149, articolo 150, paragrafo 1; traffico internazionale di beni: articoli 162, 164, 165 e 166;

- detrazioni: articolo 171, paragrafo 1, e articolo 172;
- obblighi: articoli 195, 196, 197, 200, 209, 210, articolo 213, paragrafo 2, articolo 214, paragrafo 1, eccetto articolo 214, paragrafo 1, lettera a), e articolo 216;
- fatturazione: articolo 237;
- contabilità: articoli 243, 245 e 249;
- dichiarazioni: articoli 253, 254, 257, 258 e 259;
- elenchi riepilogativi: articoli da 262 a 270;
- obblighi relativi a talune operazioni di importazione e di esportazione: articoli da 274 a 280;
- regimi speciali: articoli 293, 294 e da 344 a 356; regime speciale per il commercio elettronico: articoli da 357 a 369;
- deroghe per taluni Stati membri: articoli da 370 a 396;
- disposizioni varie: articoli da 397 a 400;
- disposizioni finali: articoli da 402 a 414.

Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione dell'elenco di cui sopra, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La Georgia mantiene il diritto di esentare la fornitura di beni e servizi che, all'entrata in vigore del presente accordo, sono esenti a norma del Codice tributario della Georgia.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima, per i quali verrà presentata, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo, una proposta di decisione del Consiglio di associazione relativa ad un calendario, tenendo conto dell'esigenza della Georgia di contrastare il contrabbando e difendere le proprie entrate fiscali.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Si applica la seguente sezione di tale direttiva:

– sezione 3 sui limiti quantitativi

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

La Georgia manterrà il diritto di esentare dalle accise le bevande spiritose prodotte da singoli individui in piccole quantità per il consumo domestico e non destinate alla commercializzazione.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva, ad eccezione dell'allegato I della medesima, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

Si applica il seguente articolo di tale direttiva:

– articolo 1

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIII

STATISTICHE

L'*acquis* statistico dell'UE, menzionato al titolo V (Cooperazione economica), capo 4 (Statistiche), articolo 291, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* è disponibile in formato elettronico sul sito Internet dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
